



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza



Certificato UNI EN ISO 9001:2008 SO9001-Cert. . 6542/0



PROT. F189 del 19 GEN 2018

All'Avv. Adeltina Salierno
UFFICIO LEGALE
ASP

OGGETTO: DGR 1245/2014 - Lavori di completamento, adeguamento e completamento del P.O. di Lagonegro – Riallocazione dei reparti – Cup: H61F14000120002; CIG: 6859210F24.

-RELAZIONE-

RICORSO: ReseArch Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l.

Di seguito si riportano per ogni punto contrassegnato nel ricorso in argomento le relative controdeduzioni.

Poiché il ricorso è incentrato nella esclusione della Ditta Eragon che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto operare, in premessa va evidenziato che le sole cause di esclusione sono quelle riportate nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, *"Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ..."*, stabilito nel Codice e sempre confermato dalla giurisprudenza.

Punto I.1.2.3.4

Il ricorrente sostiene che il Seggio di Gara o il RUP avrebbero dovuto verificare in sede di gara i requisiti dichiarati dai concorrenti, precisando *"... giammai il contro interessato avrebbe potuto conseguire l'aggiudicazione della procedura, avendo questi irrimediabilmente perso i prescritti requisiti di qualificazione durante il suo espletamento"*.

In merito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 02675/2017 del 05/05/2017 ribadisce che la veridicità di quanto dichiarato non può che essere rinviata a una fase successiva della procedura di gara, e solo in tale fase successiva, normalmente collocata a valle della proposta di aggiudicazione, l'ente appaltante è titolato a richiedere al concorrente individuato come aggiudicatario tutti i documenti e i certificati necessari a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati o presenti negli atti di gara, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs. 50/2016.

L'art. 32 del Codice D. Lgs. n. 50/16 delinea le fasi in cui si articola l'iter della procedura di affidamento, e quindi occorre considerare le seguenti disposizioni:

- *comma 5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione (Deliberazione dell'organo competente);*
- *comma 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 (stipula del contratto);*
- *Comma 7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.*
- *Comma 8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela*

nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire.....

Punto II.1.2.3

Il ricorrente nel ricorso evidenzia *“nel corso della procedura il Consorzio Eragon è stato raggiunto dall’informativa antimafia n. 60743/Area I Bis/O.S.P. adottata dal Prefetto di Roma in data 02/02/2017”*, e poi il ricorrente rappresenta che l’informativa è stata annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 8737 del 19/07/2017 con impugnazione di detta sentenza innanzi al C.d.S. su istanza del Ministero degli Interni (R.G. 8426/2017), la cui discussione è prevista per il prossimo 15/02/2018.

In merito si precisa:

1. Nessuna comunicazione dell’informativa antimafia è pervenuta a questa Stazione Appaltante;
2. L’art. 83 del Codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) demanda alle Amministrazioni Pubbliche e agli altri soggetti l’acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del citato codice. Pertanto si ritiene che tra gli altri soggetti possano annoverarsi anche le Società di Attestazione SOA;
3. La SOA Quadrifoglio, Organismo di Attestazione, in data 10/10/2017 ha eseguito la verifica triennale rilasciando alla Ditta Eragon in data 27/10/2017 l’attestazione SOA non rilevando alcun impedimento circa la Certificazione Antimafia;
4. Il comma 1 dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/16 prevede che: *Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche’ i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67.*

Dunque si ribadisce che il momento della verifica della documentazione del primo in graduatoria è quello successivo all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

Punto III.1

Sostiene il ricorrente che la S.A. avrebbe scelto di attribuire ben 90 punti su 100 a soli *“elementi qualitativi afferenti :*

- *le lavorazioni a farsi (mediante l’offerta di “migliorie” e/o “varianti migliorative”);*
- *l’organizzazione del cantiere e della programmazione dei lavori.”*

Va qui subito precisato che l’attribuzione dei 90 punti per gli elementi qualitativi è riferita ai criteri riportati nella griglia di valutazione del Disciplinare della gara dal numero 1 al numero 5, e non a due soli criteri come affermato dal ricorrente e sopra riportati.

Punto III.2.3.4

Sostiene poi il ricorrente che si sarebbe dovuto escludere dalla gara il concorrente Eragon perché detto concorrente non avrebbe prodotto il diagramma di Pert.

La documentazione del punto 11 del Disciplinare di gara è stata richiesta per consentire alla Commissione Giudicatrice di procedere alla compiuta valutazione di tutti gli elementi di natura qualitativa riportati al punto 13.2 dello stesso Disciplinare.

A tal fine il Disciplinare di gara richiedeva ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, la sola presentazione di una relazione descrittiva corredata da elaborati grafici nonché i curricula dei tecnici

3) *elaborati descrittivi relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in variante del progetto esecutivo posto a base di gara;*

4) *relazioni tecniche con allegate le relative documentazioni, compresi i certificati di qualità ove esistenti, e i calcoli che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte;*

5) *elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni di variante e le integrazioni tecniche proposte che risultano aggiunti a quelli della lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori o che hanno sostituito alcuni di quelli della suddetta lista e che formeranno parte integrante dell'elenco prezzi contrattuali; l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi in quanto questi devono essere esclusivamente specificati nella busta "B – Offerta economica";*

6) *la descrizione e la specificazione delle eventuali proposte di variante delle misure di sicurezza che si adotteranno in fase di esecuzione dei lavori. omissis.*

Pertanto l'elaborato 3.1 (di cui il ricorrente lamenta la mancanza di firma) fa parte della documentazione che il concorrente, in ossequio a quanto previsto nel succitato punto del Disciplinare di gara, poteva inserire (quindi non a pena di esclusione) nella busta "B - Offerta tecnica-organizzativa", nella quantità e nello sviluppo in base ad autonome scelte, nel caso in cui il medesimo concorrente propone di introdurre nel progetto esecutivo soluzioni di varianti ed integrazioni tecniche.

Ne consegue che la mancanza della firma o la mancanza dell'intero elaborato non è certamente motivo di esclusione dalla gara, consentendo tutti gli altri elaborati che risultano firmati la relativa valutazione.

Tra l'altro ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, tutti gli elementi riportati nello succitato elaborato 3.1 sono deducibili dalla tavola n. 7 ed in altri elaborati presenti nella medesima offerta.

Punto VI.1.2

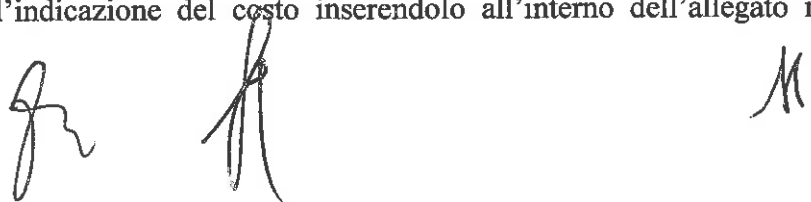
In riferimento al criterio n. 2 del Disciplinare di gara "Miglioramento degli impiantistica prevista in progetto, con particolare riferimento al livello prestazionale ed al miglioramento della gestione (contenimento dei consumi, efficienza dei controlli, facilità di manutenzione)" non risponde al vero quanto lamentato dal ricorrente circa le quantità e qualità delle migliorie presentate dalla Ditta Eragon.

Punto VI.3

Per quanto riguarda i motivi di doglianza di cui al punto VI.3 del ricorso (erroneamente indicato con il punto IV.3), vale quanto già controdedotto al Punto III.2.3.4 della presente relazione, ossia che la commissione nella valutazione del criterio n. 3 ha attribuito un punteggio medio di 0,50 alla ditta Eragon e 0,417 alla ditta ReseArch. Tali punteggi sono sostanzialmente equivalenti e solo con la riparametrazione prevista dal Disciplinare di gara è scaturito l'attribuzione di punti 20 alla ditta Eragon a fronte di punti 16,67 assegnati al ricorrente.

Punto VII.1

Quanto sostenuto dal ricorrente che "la realizzazione di infissi e serramenti del tutto inadonei a garantire un adeguato risparmio energetico" è irrilevante in quanto la ditta Eragon ha confermato la fornitura degli stessi infissi previsti in progetto, mentre per l'intervento di bonifica della controsoffittatura la ditta Eragon allega all'interno della busta "B- Offerta tecnico-organizzativa" il preventivo senza l'indicazione del costo inserendolo all'interno dell'allegato n. 3. Quindi è errata



facenti parte della struttura tecnico-organizzativa della ditta concorrente.

Ora, il Disciplinare di gara riporta a solo titolo esemplificativo gli elementi (*schemi W.B.S. (Work Breakdown Structure) diagrammi di Pert, (Program Evaluation and Review Technique) diagrammi Gantt*) che illustri la concezione organizzativa e la struttura tecnico organizzativa ed i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione dei lavori), che possono essere presi in considerazione al fine della valutazione della suddetta relazione. Pertanto la mancanza di un elemento non può essere causa di esclusione, avendo verificato che il concorrente ha presentato la relazione e gli elementi in essa contenuti consentono la dovuta valutazione.

Il ricorrente sostiene che la commissione ha assegnato per l'elemento ponderale n. 3 "Organizzazione della cantierizzazione e della programmazione dei lavori in funzione della peculiarità delle opere, tenendo conto sia del contesto in cui è collocato l'edificio, delle attività in esso svolte e del sito" 20 punti alla ditta Eragon.

Non risponde al vero quanto affermato dal ricorrente circa l'assegnazione di 20 punti alla ditta Eragon perché la Commissione nella valutazione del criterio n. 3 ha attribuito un punteggio medio di 0,5 alla ditta Eragon e 0,417 alla ditta ReseArch. I punteggi sono sostanzialmente equivalenti e solo con la riparametrizzazione prevista dal punto 13.2 (pag.22) del Disciplinare di gara è scaturita l'attribuzione di punti 20 alla ditta Eragon a fronte di punti 16,67 assegnati alla Ditta ricorrente.

Punto III.5.6.7

Il ricorrente ancora una volta sostiene che la S.A. avrebbe dovuto escludere il concorrente Eragon per la mancata indicazione del diagramma di Pert nell'offerta tecnica.

Alla luce di quanto esposto nel punto sopra riportato della presente relazione la mancata indicazione del diagramma di Pert non poteva essere causa di esclusione e in ogni caso non rientrava tra i motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamate dalle Linee Guida n. 6 approvate dall'ANAC con delibera n. 12093 del 16/11/2016.

Punto IV

Si rimanda alle controdeduzioni riportate ai punti precedenti.

Punto V.2:

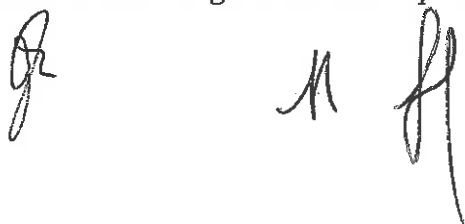
Sostiene il ricorrente che la S.A. avrebbe dovuto procedere all'esclusione del concorrente Eragon per la mancata sottoscrizione dell'elaborato 3.1.

Il disciplinare di gara prevede espressamente al punto 11 quanto di seguito riportato:

Omissis ... Qualora il concorrente proponga di introdurre nel progetto esecutivo posto a base di gara soluzioni di varianti ed integrazioni tecniche, al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, potrà inserire nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa", nella quantità e nello sviluppo che in base ad autonome sue scelte riterrà necessario o opportuno, i seguenti ulteriori documenti:

1) *elenco riassuntivo delle soluzioni di variante e delle integrazioni tecniche proposte;*

2) *elaborati grafici relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente, variante del progetto esecutivo posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto esecutivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto esecutivo posto a base di gara ed essere presentate in formato cartaceo nonché in c.d. in formato DWG;*



l'affermazione della ricorrente che afferma che detto documento era sconosciuto alla Commissione al momento dell'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnico-organizzativa.

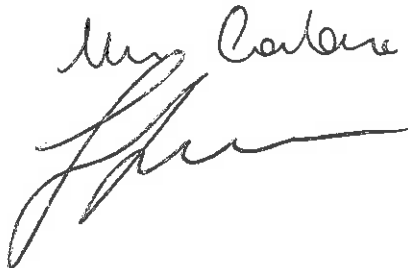
Punto VIII.1.2.3. (erroneamente indicato dal ricorrente come VII.1.2.3)

In merito alla doglianza del ricorrente si fa rilevare che il seggio di gara ha ritenuto che l'offerta prodotta da Eragon non sia un'offerta *"ambigua e connotata da elementi di natura incerti ed opinabili"* in quanto il suddetto concorrente ha offerto un ribasso percentuale del 3,00 % (in cifre e in lettere) in linea con quanto stabilito dal Disciplinare di Gara a pag. 21 che si riporta testualmente *"L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di cui al punto 1)"*.

Difatti applicando il ribasso del 3,00% sull'importo a base di gara di € 970.830,77 si ottiene un importo pari ad € 941.705,85; a tale importo l'Eragon ha aggiunto il costo degli oneri della sicurezza pari ad € 28.909,45 ottenendo così l'importo di € 970.615,30 indicato nel modello D dell'offerta economica.

L'offerta è apparsa al seggio di gara chiara e lineare non avendo ingenerato alcun dubbio né ambiguità. Ad ogni buon conto qualora vi fosse stata discordanza l'importo da prendere in considerazione è sempre quello più favorevole all'Amministrazione che in questo caso corrisponde al ribasso percentuale del 3,00% a cui corrisponde, si ribadisce, un prezzo offerto di € 941.705,85 inferiore ad € 970.615,30. (C.d.S sez. III n. 4146 del 17/07/2012, C.d.S. III n. 1487 del 28/03/2014, Parere ANAC n. 104 del 21/05/2014, Reggio Decreto 827 del 23/05/1924 art. 72 comma 2).

I Componenti del Seggio di Gara



Il RUP
Arch. Franca CICALÈ

